

Gazzetta ufficiale

C 371

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
18 dicembre 2013

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
PARERI		
Consiglio		
2013/C 371/01	Parere del Consiglio, del 10 dicembre 2013, sul programma di partenariato economico di Malta	1
2013/C 371/02	Parere del Consiglio, del 10 dicembre 2013, sul programma di partenariato economico dei Paesi Bassi	4
II <i>Comunicazioni</i>		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione europea		
2013/C 371/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	6

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 371/04	Tassi di cambio dell'euro	11
2013/C 371/05	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (<i>Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione</i>) ⁽¹⁾	12

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI


2013/C 371/06	Provvedimenti di risanamento — Decisione sull'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti dell'Impresa greca di assicurazione malattia «LA VIE» SpA (<i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione</i>)	18
---------------	--	----

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2013/C 371/07	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese ...	19
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

CONSIGLIO

PARERE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2013

sul programma di partenariato economico di Malta

(2013/C 371/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il patto di stabilità e crescita (PSC) è volto a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione e stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi. Esso si fonda sull'obiettivo della solidità delle finanze pubbliche in quanto strumento atto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria e, quindi, a sostenere il conseguimento delle finalità dell'Unione in materia di crescita sostenibile e occupazione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro e di garanzia della coerenza dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica emanati nel contesto del

patto di stabilità e crescita (PSC) e del semestre europeo. Poiché le misure esclusivamente di bilancio potrebbero essere insufficienti ad assicurare una correzione duratura del disavanzo eccessivo, possono essere necessarie misure strategiche e riforme strutturali supplementari.

- (3) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 473/2013 definisce le modalità dettagliate dei programmi di partenariato economico che devono essere presentati dagli Stati membri che hanno come valuta l'euro, soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi. Stabilendo una tabella di marcia per le misure volte a contribuire ad una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo, il programma di partenariato economico dovrebbe specificare in particolare le principali riforme strutturali di bilancio, segnatamente quelle riguardanti i sistemi impositivi, pensionistici e sanitari e i quadri di bilancio.
- (4) Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/319/UE ⁽²⁾, con la quale ha aperto una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti di Malta. In questo contesto, è stato chiesto a Malta di presentare un programma di partenariato economico entro il 1° ottobre 2013.
- (5) Il 1° ottobre 2013, entro il termine stabilito dal regolamento (UE) n. 473/2013, Malta ha presentato alla Commissione e al Consiglio il suo programma di partenariato economico che illustra le riforme strutturali volte a rafforzare le finanze pubbliche e, più in generale, per dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese per il 2013 rivolte a Malta mediante la raccomandazione del

⁽¹⁾ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione 2013/319/UE del Consiglio, del 21 giugno 2013, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 52).

Consiglio del 9 luglio 2013 ⁽¹⁾ («raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013»). Tali politiche possono essere raggruppate in base agli obiettivi perseguiti: i) garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche (raccomandazioni 1, 2 e 4), ii) migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione (raccomandazioni 2 e 5), iii) aumentare la crescita potenziale rafforzando al contempo la competitività e promuovendo la diversificazione e l'equilibrio dell'economia (raccomandazioni 2, 3 e 4) e iv) salvaguardare la stabilità finanziaria (raccomandazione 5).

- (6) Specificamente, Malta prevede di attuare le seguenti misure strutturali: i) riforma del quadro di bilancio, ii) revisione della spesa a livello ministeriale, iii) ampliamento della portata della riforma pensionistica mediante l'introduzione di un terzo pilastro, iv) miglioramento dell'offerta di servizi nel settore sanitario, v) ristrutturazione delle imprese statali, vi) aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione e vii) graduale trasferimento dell'onere fiscale dalle imposte dirette alle imposte indirette. Le misure proposte sono nell'insieme soddisfacenti e potrebbero contribuire al rafforzamento delle finanze pubbliche. Appaiono tuttavia necessari ulteriori sforzi in alcuni ambiti, ad esempio occorre garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.
- (7) La riforma del quadro fiscale è appropriata e si prevede che rafforzerà la *governance* di bilancio e contribuirà a contenere gli scostamenti. La nomina di un consiglio di bilancio indipendente potrebbe contribuire a migliorare il monitoraggio e la pianificazione delle finanze pubbliche di Malta. La riforma, tuttavia, non è stata ancora adottata dal Parlamento.
- (8) La revisione in corso della spesa, finalizzata a individuare tagli e a migliorare l'efficienza della spesa pubblica, può da una parte rallentare l'aumento della spesa e dall'altra incentivare una spesa pubblica più favorevole alla crescita.
- (9) L'introduzione di un terzo pilastro pensionistico potrebbe migliorare l'adeguatezza del sistema pensionistico ma non la relativa sostenibilità. Nessuna delle altre misure pertinenti suggerite a Malta nell'ambito della raccomandazione 2, ossia l'accelerazione dei tempi per l'innalzamento dell'età pensionabile prevista per legge e l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento, sembrano essere attualmente oggetto di esame.
- (10) Le misure proposte per migliorare l'offerta di servizi nel settore sanitario dovrebbero rendere il sistema più efficiente e adeguato. Tuttavia, è possibile che nello stesso tempo contribuiscano all'aumento della domanda e dell'utilizzo di servizi sanitari finanziati dal governo. In

assenza di informazioni più dettagliate sulle misure, non è possibile stabilire fino a che punto la riforma potrà ridurre la pressione sulla spesa pubblica nel lungo periodo.

- (11) La ristrutturazione di imprese statali, come ad esempio la compagnia aerea Air Malta e la società energetica Enemalta, potrebbe migliorare il loro rendimento finanziario, con l'effetto di ridurre le passività potenziali sulle finanze pubbliche. Particolarmente importante è l'impegno politico nel settore dell'energia, contraddistinto da uno scenario in cui il debito garantito dallo Stato del principale fornitore di energia (Enemalta) è pari a circa il 10 % del PIL. Si prevede che le misure proposte ridurranno inoltre la necessità di sovvenzioni statali in futuro.
- (12) Le autorità hanno presentato una serie di misure, in corso e nuove, che dovrebbero aumentare la capacità della pubblica amministrazione di far rispettare gli obblighi fiscali e ridurre l'evasione fiscale. Il programma di partenariato economico comprende inoltre misure intese a ridurre i tempi delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e ad aumentarne l'efficacia.
- (13) Il graduale trasferimento dell'onere fiscale dalle imposte dirette alle imposte indirette dovrebbe favorire l'occupazione e rendere il sistema fiscale più favorevole alla crescita. Non si conoscono tuttavia i dettagli di tale trasferimento, descritto in termini molto generici. Non sono previsti inoltre piani di riduzione della distorsione a favore del debito (*debt bias*) nel campo della tassazione delle imprese.
- (14) Il programma di partenariato economico comprende anche una serie di misure strutturali non di bilancio finalizzate essenzialmente a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese del 2013. I piani d'intervento comprendono un'ampia riforma del sistema giudiziario e la diversificazione delle fonti energetiche. Le misure sembrano andare nella giusta direzione e potrebbero contribuire alla crescita e alla creazione di posti di lavoro a Malta, oltre a salvaguardare la stabilità finanziaria. Tuttavia, tali misure non sono ancora definitive e le informazioni al riguardo di cui si dispone sono in molti casi limitate. Pertanto, la formulazione di piani d'intervento sempre più concreti e la loro graduale realizzazione impongono la necessità di analizzare ulteriormente l'impatto di tali piani, nonché il relativo contributo nel far fronte alle sfide identificate nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2013,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il programma di partenariato economico di Malta, presentato alla Commissione e al Consiglio il 1° ottobre 2013, comprende una serie di riforme strutturali di bilancio sostanzialmente adeguata che dovrebbe sostenere il conseguimento di una sana posizione di bilancio. In particolare, il programma di partenariato economico amplia la portata delle riforme, di bilancio e

⁽¹⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2013, sul programma nazionale di riforma 2013 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità di Malta 2012-2016 (GU C 217 del 30.7.2013, pag. 59).

non, previste dal programma di stabilità e dal programma nazionale di riforma per il 2013 e aggiunge piani d'intervento volti a migliorare l'efficienza della spesa pubblica, a rafforzare la pubblica amministrazione e a ristrutturare le imprese statali. Tutte le proposte di riforma sono ancora in corso e presentano pertanto rischi legati all'adozione e all'attuazione. Inoltre, non è stato ancora dato pieno seguito ad alcune raccomandazioni specifiche per paese, ossia la questione della distorsione a favore del debito (*debt bias*) nel campo della tassazione delle imprese (raccomandazione 1) e quella della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche (raccomandazione 2). Malta è pertanto invitata a trasmettere, nel prossimo programma nazionale di riforma e programma di stabilità, informazioni aggiuntive circa le riforme proposte, prendendo in considerazione anche

ulteriori misure per assicurare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. La Commissione ed il Consiglio verificheranno l'attuazione delle riforme nel contesto del semestre europeo.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS

PARERE DEL CONSIGLIO**del 10 dicembre 2013****sul programma di partenariato economico dei Paesi Bassi**

(2013/C 371/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Patto di stabilità e crescita (PSC) è volto a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione e stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi. Esso si fonda sull'obiettivo della solidità delle finanze pubbliche in quanto strumento atto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria e, quindi, a sostenere il conseguimento delle finalità dell'Unione in materia di crescita sostenibile e occupazione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 473/2013 stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro e di garanzia della coerenza dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica emanati nel contesto del patto di stabilità e crescita (PSC) e del semestre europeo. Poiché le misure esclusivamente di bilancio potrebbero essere insufficienti ad assicurare una correzione duratura del disavanzo eccessivo, possono essere necessarie misure strategiche e riforme strutturali supplementari.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 473/2013 definisce le modalità dettagliate dei programmi di partenariato economico che devono essere presentati dagli Stati membri della zona euro soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi. Stabilendo una tabella di marcia per le misure volte a contribuire ad una correzione effettiva e duratura

del disavanzo eccessivo, il programma di partenariato economico dovrebbe specificare in particolare le principali riforme strutturali di bilancio, segnatamente quelle riguardanti i sistemi impositivi, pensionistici e sanitari e i quadri di bilancio.

- (4) Il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, con la quale ha aperto una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dei Paesi Bassi. Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha adottato una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7. In questo contesto, è stato chiesto ai Paesi Bassi di presentare un programma di partenariato economico entro il 1° ottobre 2013.
- (5) Il 30 settembre 2013, entro il termine stabilito dall'articolo 9, paragrafo 3, e dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013, i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione e al Consiglio un programma di partenariato economico che illustra in particolare le riforme strutturali di bilancio volte a garantire una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo (raccomandazione specifica per paese 1). Il programma di partenariato economico comprende altresì misure di risposta al complesso di raccomandazioni specifiche che il Consiglio ha rivolto ai Paesi Bassi il 9 luglio 2013: limitazione dei debiti e dei relativi rischi finanziari legati all'acquisto sul mercato abitativo; promozione di una maggiore rotazione su tale mercato; miglioramento del funzionamento delle locazioni sovvenzionate e dell'assegnazione degli alloggi in tale quadro; promozione del comparto della locazione privata (raccomandazione 2); potenziamento della vigilanza finanziaria sui fondi pensione per migliorare l'equilibrio fra rischi e obiettivi, anche in una prospettiva intergenerazionale; riduzione del tasso di rendimento annuale delle pensioni aziendali o professionali tenendo conto dell'allungamento del periodo di maturazione conseguente all'innalzamento dell'età pensionabile; miglioramento dell'occupabilità dei lavoratori più anziani; revisione del sistema di assistenza di lunga durata (raccomandazione 3); aumento della partecipazione al mercato del lavoro; incoraggiamento delle transizioni verso il mercato del lavoro (raccomandazione 4). Alle misure aggiuntive di risanamento per il 2014 e per gli anni successivi comunicate dai Paesi Bassi nel documento programmatico di bilancio, si affiancano le nuove misure strutturali di bilancio enumerate nel programma di partenariato economico, che allargano agli enti locali l'applicazione di regole di bilancio rigorose. Gran parte delle misure concrete che il programma di partenariato economico indica in risposta alle raccomandazioni specifiche da 2 a 4 era già stata avviata prima che fosse emanata l'ultima serie di raccomandazioni specifiche per paese.

⁽¹⁾ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

- (6) Le misure strutturali di bilancio che i Paesi Bassi intendono attuare vertono in particolare sulla codificazione delle regole di bilancio, corredata dell'estensione agli enti locali di regole di bilancio rigorose a sostegno del rafforzamento del quadro di bilancio nazionale. Si prevede che tali misure, combinate alle misure aggiuntive di risanamento inserite nel documento programmatico di bilancio del 2014, sostengano una correzione duratura del disavanzo eccessivo e il perseguimento dell'obiettivo a medio termine di un saldo strutturale in pareggio.
- (7) Si prevede che le misure adottate per migliorare il funzionamento del mercato abitativo determinino una riduzione graduale delle sovvenzioni al finanziamento del debito per l'acquisto di abitazioni e dei rischi di inadempimento cui lo Stato è esposto attraverso il sistema nazionale di garanzia dei mutui ipotecari. La riduzione dell'imposta sul passaggio di proprietà ha ripercussioni in termini di mancato gettito fiscale, ma si prevede agisca sul mercato abitativo riequilibrando domanda e offerta e destinazione del capitale. Le misure più importanti in questo contesto erano già delineate nel programma nazionale di riforma. Nel complesso gli interventi paiono andare nella giusta direzione, ma occorre dar loro seguito ed eventualmente adattarli per assicurare che rispondano adeguatamente alla pertinente raccomandazione specifica (raccomandazione 2).
- (8) Si prevede che le misure intese a migliorare il funzionamento dei fondi pensione riducano le sovvenzioni di bilancio al sistema sostenendo nel contempo l'occupabilità dei lavoratori più anziani. Se i risultati concreti saranno all'altezza delle aspettative, le misure dovrebbero migliorare l'efficienza del sistema di assistenza di lunga durata, contribuendo quindi alla sostenibilità del bilancio. Permangono tuttavia rischi circa le modalità attuative e gli effetti economici e di bilancio, così come riguardo all'impatto sui contributi pensionistici effettivi. Poiché i lavori sulle misure sono ancora in corso, sarà necessaria un'ulteriore analisi dell'impatto dei piani d'intervento e del loro contributo al superamento della sfida della sostenibilità del bilancio.
- (9) Fra le misure atte a aumentare la partecipazione al mercato del lavoro si annoverano le modifiche della trasferibilità dei crediti d'imposta e la riforma di varie indennità,

comprese le indennità di disoccupazione. Nel complesso si prevede che anche queste misure incidano positivamente sulla posizione di bilancio, ma, in base, tra l'altro, agli accordi conclusi con le parti sociali che ne disciplinano l'attuazione, la loro introduzione sarà lenta e graduale. Le misure più importanti in questo contesto erano già delineate nel programma nazionale di riforma. Tempi di attuazione più rapidi permetterebbero di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e sosterebbero la crescita economica,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il programma di partenariato economico dei Paesi Bassi, presentato alla Commissione e al Consiglio il 30 settembre 2013, comprende una serie di riforme strutturali di bilancio sostanzialmente adeguata, che dovrebbe sostenere una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo. In particolare, il programma di partenariato economico ribadisce l'impegno per le riforme affermato nell'ultimo programma nazionale di riforma e fornisce informazioni aggiuntive sull'attuazione di alcune misure nel periodo trascorso dalla sua presentazione e sulla tempistica del seguito che vi sarà dato. In particolare, il calendario di attuazione delle misure programmate in risposta alla raccomandazione specifica sul mercato del lavoro pare procrastinare l'introduzione di riforme sostanziali nel settore. Benché illustri nei particolari tutte le misure, il programma di partenariato economico manca d'informazioni sulle sfide e sui rischi specifici che pesano sulla fase di attuazione. I Paesi Bassi sono pertanto invitati a trasmettere informazioni aggiuntive circa l'attuazione delle riforme programmate nei prossimi programmi nazionale di riforma e programma di stabilità e ad assicurare progressi verso l'adeguamento alle raccomandazioni specifiche formulate nel quadro del semestre europeo. La Commissione ed il Consiglio verificheranno l'attuazione delle riforme nell'ambito del semestre europeo.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 371/03)

Data di adozione della decisione	19.12.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34405 (12/N)	
Stato membro	Grecia	
Regione	—	Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	JESSICA Holding Fund Greece (JHFG)	
Base giuridica	Regulation (EC) No 1080/2006, ERDF Regulation, Regulation (EC) No 1828/2006, Regulation (EC) No 1083/2006, General Regulation, the Funding Agreement between EIB and the Hellenic Republic as of 1.7.2010, 3.1.3 Joint Ministerial Decision No 35996/EYS 5362, as amended by the Ministerial Decision No 44915/EYS 6091 (Government Gazette B' 1607/4.10.2010) and in force today	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Sviluppo urbano sostenibile	
Forma dell'aiuto	Prestito agevolato, Altre forme di apporto di capitale, Abbuono di interessi — Operazioni non a condizioni di mercato	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 258 milioni di EUR	
Intensità	70 %	
Durata	fino al 31.12.2025	
Settore economico	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure Transport and Networks Nikis 5-7 101 80 Athens GREECE	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	19.12.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35040 (12/N)	
Stato membro	Bulgaria	
Regione	—	Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Схема JESSICA България	
Base giuridica	<p>Оперативна програма „Регионално развитие 2007—2013“ (ОПРР) на България, одобрена с Решение на Комисията № 5440/5.11.2007 г., с измененията към него.</p> <p>Финансовото споразумение между правителството на Република България и ЕИБ от 29 юли 2010 г. за създаване на ХФ JESSICA за България и Оперативното споразумение между ЕИБ и ФГР</p> <p>Закон за регионалното развитие</p> <p>Закон за устройство на територията</p> <p>Закон за устройство на територията и строителните дейности в Столична община</p> <p>Закон за административно-териториалното устройство на Република България</p> <p>Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г.</p> <p>Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г.</p> <p>Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г.</p>	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Sviluppo urbano sostenibile	
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale, Garanzia, Prestito agevolato — Operazioni non a condizioni di mercato	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 64,54 milioni di BGN	
Intensità	—	
Durata	fino al 31.12.2025	
Settore economico	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	<p>Министерство на регионалното развитие и благоустройството</p> <p>ул. „Кирил и Методий“ № 17—19</p> <p>1202 София/Sofia</p> <p>БЪЛГАРИЯ/BULGARIA</p>	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	11.9.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35233 (12/N)	
Stato membro	Italia	
Regione	Marche	Zone miste
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Broadband Marche	
Base giuridica	DLgs 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle Comunicazioni Elettroniche»; DLgs 7 marzo 2005 n. 82 «Codice della Pubblica Amministrazione Digitale» Deliberazione consiglio regionale n. 95 del 15 luglio 2008 «Piano telematico regionale per lo sviluppo della banda larga»	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Sviluppo regionale, Sviluppo settoriale	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 7,46 milioni di EUR Dotazione annuale: 1,87 milioni di EUR	
Intensità	60 %	
Durata	12.1.2010-31.12.2015	
Settore economico	Telecomunicazioni	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Marche — Posizione di Funzione Sistemi informativi e telematici Via Tiziano 44 60125 Ancona AN ITALIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	20.11.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36366 (13/N)	
Stato membro	Danimarca	
Regione	Danmark	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Produktionsstøtte til skrevne medier samt etablering af en innovationspulje	
Base giuridica	Lov om mediestøtte (proposal presented to the Parliament on 2 October 2013)	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Altro	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione annuale: 400 milioni di DKK	
Intensità	35 %	
Durata	A partire dal 1.1.2014	
Settore economico	Edizione di quotidiani	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V DANMARK	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	6.11.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36929 (13/NN)	
Stato membro	Germania	
Regione	Hessen	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften und Garantien durch das Land Hessen für die gewerbliche Wirtschaft — Teil C: Bürgschaften zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten	
Base giuridica	Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften und Garantien durch das Land Hessen für die gewerbliche Wirtschaft	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Ristrutturazione di imprese in difficoltà	
Forma dell'aiuto	Garanzia	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 180 milioni di EUR Dotazione annuale: 60 milioni di EUR	
Intensità	90 %	
Durata	1.7.2013-31.12.2015	
Settore economico	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Hessisches Ministerium der Finanzen Friedrich-Ebert-Allee 8 65185 Wiesbaden DEUTSCHLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 dicembre 2013

(2013/C 371/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3749	AUD	dollari australiani	1,5421
JPY	yen giapponesi	141,61	CAD	dollari canadesi	1,4557
DKK	corone danesi	7,4607	HKD	dollari di Hong Kong	10,6595
GBP	sterline inglesi	0,84560	NZD	dollari neozelandesi	1,6626
SEK	corone svedesi	9,0412	SGD	dollari di Singapore	1,7289
CHF	franchi svizzeri	1,2206	KRW	won sudcoreani	1 448,07
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	14,2344
NOK	corone norvegesi	8,4600	CNY	renminbi Yuan cinese	8,3477
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,6300
CZK	corone ceche	27,657	IDR	rupia indonesiana	16 471,30
HUF	fiorini ungheresi	299,30	MYR	ringgit malese	4,4714
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	60,838
LVL	lats lettoni	0,7030	RUB	rublo russo	45,2922
PLN	zloty polacchi	4,1790	THB	baht thailandese	44,165
RON	leu rumeni	4,4673	BRL	real brasiliano	3,1891
TRY	lire turche	2,8055	MXN	peso messicano	17,7864
			INR	rupia indiana	85,0840

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 371/05)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 6185-1:2001 Battelli pneumatici — Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)	17.4.2002		
CEN	EN ISO 6185-2:2001 Battelli pneumatici — Battelli con un motore di potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW inclusi (ISO 6185-2:2001)	17.4.2002		
CEN	EN ISO 6185-3:2001 Battelli pneumatici — Battelli con un motore di potenza massima maggiore o uguale a 15 kW (ISO 6185-3:2001)	17.4.2002		
CEN	EN ISO 6185-4:2011 Battelli pneumatici — Parte 4: Battelli con lunghezza dello scafo compresa tra 8 m e 24 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 kW (ISO 6185-4:2011)	4.1.2012		
CEN	EN ISO 7840:2013 Unità di piccole dimensioni — Tubi per combustibile resistenti al fuoco (ISO 7840:2013)	Questa è la prima pubblicazione	EN ISO 7840:2004 Nota 2.1	24.7.2014
CEN	EN ISO 8099:2000 Unità di piccole dimensioni — Sistemi di ritenzione degli scarichi igienici (ISO 8099:2000)	11.5.2001		
CEN	EN ISO 8469:2013 Unità di piccole dimensioni — Tubi per combustibile non resistenti al fuoco (ISO 8469:2013)	Questa è la prima pubblicazione	EN ISO 8469:2006 Nota 2.1	24.7.2014
CEN	EN ISO 8665:2006 Unità di piccole dimensioni — Motori marini di propulsione alternavi a combustione interna — Misurazione e dichiarazioni di potenza (ISO 8665:2006)	16.9.2006	EN ISO 8665:1995 Nota 2.1	Data scaduta (31.12.2006)
CEN	EN ISO 8666:2002 Unità di piccole dimensioni — Dati principali (ISO 8666:2002)	20.5.2003		
CEN	EN ISO 8847:2004 Unità di piccole dimensioni — Apparecchio di governo — Sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia) (ISO 8847:2004)	8.1.2005	EN 28847:1989 Nota 2.1	Data scaduta (30.11.2004)
	EN ISO 8847:2004/AC:2005	14.3.2006		
CEN	EN ISO 8849:2003 Unità di piccole dimensioni — Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua (ISO 8849:2003)	8.1.2005	EN 28849:1993 Nota 2.1	Data scaduta (30.4.2004)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 9093-1:1997 Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e passascafi — Costruzione metallica (ISO 9093-1:1994)	11.5.2001		
CEN	EN ISO 9093-2:2002 Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e passascafi — Costruzione non metallica (ISO 9093-2:2002)	3.4.2003		
CEN	EN ISO 9094-1:2003 Unità di piccole dimensioni — Protezione antincendio — Parte 1: Unità con lunghezza dello scafo fino a 15 m inclusi (ISO 9094-1:2003)	12.7.2003		
CEN	EN ISO 9094-2:2002 Unità di piccole dimensioni — Protezione antincendio — Unità con lunghezza dello scafo maggiore di 15 m (ISO 9094-2:2002)	20.5.2003		
CEN	EN ISO 9097:1994 Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici (ISO 9097:1991)	25.2.1998		
	EN ISO 9097:1994/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)
CEN	EN ISO 10087:2006 Unità di piccole dimensioni — Identificazione dell'unità da diporto — Sistema di codificazione (ISO 10087:2006)	13.5.2006	EN ISO 10087:1996 Nota 2.1	Data scaduta (30.9.2006)
CEN	EN ISO 10088:2013 Unità di piccole dimensioni — Impianti permanenti del combustibile (ISO 10088:2013)	Questa è la prima pubblicazione	EN ISO 10088:2009 Nota 2.1	28.8.2014
CEN	EN ISO 10133:2012 Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici — Impianti a bassissima tensione in corrente continua (ISO 10133:2012)	13.3.2013	EN ISO 10133:2000 Nota 2.1	Data scaduta (30.6.2013)
CEN	EN ISO 10239:2008 Unità di piccole dimensioni — Impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL) (ISO 10239:2008)	30.4.2008	EN ISO 10239:2000 Nota 2.1	Data scaduta (31.8.2008)
CEN	EN ISO 10240:2004 Unità di piccole dimensioni — Manuale del proprietario (ISO 10240:2004)	3.5.2005	EN ISO 10240:1996 Nota 2.1	Data scaduta (30.4.2005)
CEN	EN ISO 10592:1995 Unità di piccole dimensioni — Sistemi idraulici di governo (ISO 10592:1994)	25.2.1998		
	EN ISO 10592:1995/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)
CEN	EN ISO 11105:1997 Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina (ISO 11105:1997)	18.12.1997		
CEN	EN ISO 11192:2005 Unità di piccole dimensioni — Simboli grafici (ISO 11192:2005)	14.3.2006		
CEN	EN ISO 11547:1995 Unità di piccole dimensioni — Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa (ISO 11547:1994)	18.12.1997		
	EN ISO 11547:1995/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 11591:2011 Unità di piccole dimensioni, propulsione a motore — Campo visivo dalla posizione di governo (ISO 11591:2011)	4.1.2012	EN ISO 11591:2000 Nota 2.1	Data scaduta (31.3.2012)
CEN	EN ISO 11592:2001 Unità di piccole dimensioni con scafo di lunghezza minore di 8 m — Determinazione della massima potenza di propulsione (ISO 11592:2001)	6.3.2002		
CEN	EN ISO 11812:2001 Unità di piccole dimensioni — Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido (ISO 11812:2001)	17.4.2002		
CEN	EN ISO 12215-1:2000 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento (ISO 12215-1:2000)	11.5.2001		
CEN	EN ISO 12215-2:2002 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Materiali: Materiale dell'anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio (ISO 12215-2:2002)	1.10.2002		
CEN	EN ISO 12215-3:2002 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Materiali: Acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali (ISO 12215-3:2002)	1.10.2002		
CEN	EN ISO 12215-4:2002 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Cantieri e fabbricazione (ISO 12215-4:2002)	1.10.2002		
CEN	EN ISO 12215-5:2008 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento (ISO 12215-5:2008)	3.12.2008		
CEN	EN ISO 12215-6:2008 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 6: Disposizioni e dettagli di costruzione (ISO 12215-6:2008)	3.12.2008		
CEN	EN ISO 12215-8:2009 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 8: Timoni (ISO 12215-8:2009)	17.4.2010		
	EN ISO 12215-8:2009/AC:2010	11.11.2010		
CEN	EN ISO 12215-9:2012 Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 9: Appendici di imbarcazioni a vela (ISO 12215-9:2012)	15.8.2012		
CEN	EN ISO 12216:2002 Unità di piccole dimensioni — Finestre, obly, osteriggi, corazzette e porte — Requisiti di resistenza e di tenuta (ISO 12216:2002)	19.12.2002		
CEN	EN ISO 12217-1:2013 Unità di piccole dimensioni — Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento — Parte 1: Imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217-1:2013)	Questa è la prima pubblicazione	EN ISO 12217-1:2002 Nota 2.1	La data di questa pubblicazione

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 12217-3:2013 Unità di piccole dimensioni — Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento — Parte 3: Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 m (ISO 12217-3:2013)	Questa è la prima pubblicazione	EN ISO 12217-3:2002 Nota 2.1	La data di questa pubblicazione
CEN	EN ISO 13297:2012 Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici — Impianti a corrente alternata (ISO 13297:2012)	13.3.2013	EN ISO 13297:2000 Nota 2.1	Data scaduta (31.5.2013)
CEN	EN ISO 13590:2003 Unità di piccole dimensioni — Moto d'acqua — Requisiti della costruzione e dell'installazione degli impianti (ISO 13590:2003)	8.1.2005		
	EN ISO 13590:2003/AC:2004	3.5.2005		
CEN	EN ISO 13929:2001 Unità di piccole dimensioni — Agghiaccio timone — Sistemi di trasmissione ad ingranaggi (ISO 13929:2001)	6.3.2002		
CEN	EN ISO 14509-1:2008 Unità di piccole dimensioni — Misurazione del rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore Parte 1: Procedure di misurazione per la prova al passaggio (ISO 14509-1:2008)	4.3.2009	EN ISO 14509:2000 Nota 2.1	Data scaduta (30.4.2009)
CEN	EN ISO 14509-2:2006 Unità di piccole dimensioni — Rumore aereo emesso dalle imbarcazioni da diporto con motore — Valutazione del rumore utilizzando l'unità da diporto di riferimento (ISO 14509-2:2006)	19.7.2007		
CEN	EN ISO 14509-3:2009 Unità di piccole dimensioni — Rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore — Parte 3: Valutazione del rumore attraverso l'utilizzo di calcoli e di procedure di misurazione (ISO 14509-3:2009)	17.4.2010		
CEN	EN ISO 14895:2003 Unità di piccole dimensioni — Fornelli da cucina alimentati con carburante liquido (ISO 14895:2000)	30.10.2003		
CEN	EN ISO 14945:2004 Unità di piccole dimensioni — Targhetta del costruttore (ISO 14945:2004)	8.1.2005		
	EN ISO 14945:2004/AC:2005	14.3.2006		
CEN	EN ISO 14946:2001 Unità di piccole dimensioni — Capacità di massimo carico (ISO 14946:2001)	6.3.2002		
	EN ISO 14946:2001/AC:2005	14.3.2006		
CEN	EN ISO 15083:2003 Unità di piccole dimensioni — Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2003)	30.10.2003		
CEN	EN ISO 15084:2003 Unità di piccole dimensioni — Ancoraggio, ormeggio e rimorchio — Punti di forza (ISO 15084:2003)	12.7.2003		
CEN	EN ISO 15085:2003 Unità di piccole dimensioni — Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo (ISO 15085:2003)	30.10.2003		
	EN ISO 15085:2003/A1:2009	17.4.2010	Nota 3	Data scaduta (30.11.2009)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN ISO 15584:2001 Unità di piccole dimensioni — Motori a benzina entro-bordo — Impianti del combustibile e componenti elettriche installati sul motore (ISO 15584:2001)	6.3.2002		
CEN	EN 15609:2012 Attrezzature e accessori per GPL — Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità	15.8.2012	EN 15609:2008 Nota 2.1	Data scaduta (30.11.2012)
CEN	EN ISO 15652:2005 Unità di piccole dimensioni — Sistemi di governo comandati a distanza per imbarcazioni entro-bordo a idrogetto (ISO 15652:2003)	7.9.2005		
CEN	EN ISO 16147:2002 Unità di piccole dimensioni — Motori diesel entro-bordo — Impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore (ISO 16147:2002)	3.4.2003		
	EN ISO 16147:2002/A1:2013	10.7.2013	Nota 3	Data scaduta (31.8.2013)
CEN	EN ISO 16180:2013 Unità di piccole dimensioni — Luci di navigazione Installazione, posizionamento e visibilità (ISO 16180:2013)	10.7.2013		
CEN	EN ISO 21487:2012 Unità di piccole dimensioni — Serbatoi per combustibile fissi a bordo per gasolio e benzina (ISO 21487:2012)	13.3.2013	EN ISO 21487:2006 Nota 2.1	Data scaduta (31.5.2013)
CEN	EN ISO 25197:2012 Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici/elettronici per il controllo di direzione, invertitore e acceleratore (ISO 25197:2012)	13.3.2013		
CEN	EN 28846:1993 Unità di piccole dimensioni — Dispositivi elettrici — Protezione contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante (ISO 8846:1990)	30.9.1995		
	EN 28846:1993/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)
CEN	EN 28848:1993 Unità di piccole dimensioni — Sistemi di governo comandati a distanza (ISO 8848:1990)	30.9.1995		
	EN 28848:1993/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)
CEN	EN 29775:1993 Unità di piccole dimensioni — Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW (ISO 9775:1990)	30.9.1995		
	EN 29775:1993/A1:2000	11.5.2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2001)
Cenelec	EN 60092-507:2000 Impianti elettrici a bordo di navi — Parte 507: imbarcazioni da diporto IEC 60092-507:2000	12.6.2003		

(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:

— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.+32 25500811; Fax +32 25500819 (<http://www.cen.eu>)— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.+32 25196871; Fax +32 25196919 (<http://www.cenelec.eu>)— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492944200; Fax +33 493654716 (<http://www.etsi.eu>)

- Nota 1: In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
- Nota 2.1: La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
- Nota 2.2: La nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
- Nota 2.3: La nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
- Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

NOTA:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 ⁽¹⁾.
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «.../AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Provvedimenti di risanamento

Decisione sull'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti dell'Impresa greca di assicurazione malattia «LA VIE» SpA

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

(2013/C 371/06)

Impresa di assicurazione	Impresa greca di assicurazione malattia «LA VIE» SpA, con sede in via Filadelfeos e Kefalariou 1, 14562, Kifisià, Greece, numero di registrazione della società 20599/B/05/1989/10, numero di codice fiscale 094283413
Data di entrata in vigore e natura della decisione	Decisione n. 94/6/15.11.2013 della commissione crediti e assicurazioni della Banca di Grecia, che: <ol style="list-style-type: none"> 1) conferisce l'incarico di amministratore della compagnia di assicurazioni al signor Ioannis Peristeris, già nominato commissario a norma della decisione 89/2.9.2013 della commissione crediti e assicurazioni della Banca di Grecia; a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione, il signor Peristeris rappresenta la sola istanza decisionale della compagnia e le sue decisioni sono vincolanti per la stessa; 2) fissa, per il commissario, il termine del 14 dicembre 2013 per l'adozione di provvedimenti e decisioni amministrative atti a limitare i rischi assicurativi della compagnia e a tutelare gli interessi degli assicurati; 3) chiede che, entro un mese dalla pubblicazione della presente decisione, il commissario presenti alla Banca di Grecia una relazione sulle decisioni adottate, un resoconto delle obbligazioni e dei contratti assicurativi in essere, come pure il registro degli investimenti assicurativi e degli attivi patrimoniali disponibili, avendo come data di riferimento il 4 dicembre 2013. <p>Entrata in vigore: 15.11.2013 Cessazione della validità 15.12.2013</p>
Autorità competenti	Banca di Grecia Indirizzo: Eleftheriou Venizelou 21 102 50 Αθήνα/Athens ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Autorità di vigilanza	Banca di Grecia Indirizzo: Eleftheriou Venizelou 21 102 50 Αθήνα/Athens ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Amministratore designato	
Diritto applicabile	Diritto greco, disposto degli articoli 9 e 17, lettere a), b) e c), del DL n. 400/1970

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese

(2013/C 371/07)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata dalla società European Glass Fibre Producers Association («APFE» — associazione europea di produttori di fibre di vetro) («il richiedente») per conto dei produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale nell'Unione di taluni prodotti di fibra di vetro a filamento.

Il riesame si limita all'analisi del pregiudizio.

2. Possibilità di domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

La parte interessata che ritenga giustificato un riesame delle misure per motivi diversi da quelli alla base del presente avviso di apertura (ad es. un nuovo calcolo del margine di dumping) può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere un riesame di questo tipo possono contattare la Commissione all'indirizzo riportato di seguito.

Se tali richieste sono presentate entro i termini e non compromettono il completamento del riesame di cui sopra entro il termine prescritto la Commissione s'impegna a prenderle in considerazione nel contesto della presente inchiesta.

3. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da filati tagliati (*chopped strands*) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati di fibra di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) esclusi quelli impregnati e rivestiti e che subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 %

(determinata secondo la norma ISO 1887), nonché da feltri (*mats*) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro («il prodotto oggetto del riesame») attualmente classificati sotto i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 ed ex 7019 31 10, originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

4. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio ⁽²⁾.

5. Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova prima facie adottati dal richiedente da cui risulta che per quanto riguarda il pregiudizio le circostanze in relazione alle quali sono state prese le misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

Il richiedente ha addotto elementi di prova prima facie indicanti che le circostanze sono cambiate dall'ultimo periodo d'inchiesta e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo in quanto legati alla struttura dell'industria dell'Unione. Il richiedente afferma che due dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale hanno subito un importante processo di ristrutturazione delle operazioni caratterizzato dal consolidamento degli impianti di produzione, mentre un altro produttore dell'Unione ha cessato la produzione del prodotto oggetto del riesame nell'ambito dell'Unione.

Il richiedente ha inoltre addotto elementi di prova prima facie indicanti che le misure in vigore non hanno eliminato il pregiudizio recato all'industria dell'Unione in particolare a causa del continuo calo dei prezzi praticato da produttori esportatori della Repubblica popolare cinese nonostante l'esistenza delle misure in vigore. Il presunto calo dei prezzi ha avuto ripercussioni

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1.

negative sulla quota di mercato detenuta dai produttori dell'Unione nonché sul volume delle vendite, sull'occupazione e sui risultati finanziari delle società dei richiedenti. Dai dati a disposizione della Commissione risulta inoltre che i produttori esportatori hanno ridotto i loro prezzi di vendita.

Il richiedente afferma pertanto che il mantenimento delle misure al livello attuale, fissato in base al livello di pregiudizio stabilito in precedenza, non sembra atto a compensare gli effetti del dumping pregiudizievole stabilito in precedenza.

6. Procedura

Avendo sentito il comitato consultivo e stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame del pregiudizio, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti.

6.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

Ai fini di verifica dei pregiudizi, i produttori che esportano il prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese nell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese fatti oggetto del presente riesame intermedio e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi presso la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle rispettive società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che intendano fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume

rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori facenti parte del campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità del paese interessato.

Salvo disposizioni diverse, i produttori esportatori selezionati per costituire il campione, le associazioni note di produttori esportatori e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, l'assetto societario del produttore esportatore, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame nonché le vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione e nei paesi terzi.

6.2. Importatori indipendenti oggetto del riesame ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Per analizzare i pregiudizi subiti, gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame intermedio e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione

⁽¹⁾ Possono essere oggetto di campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5 nell'allegato I.

⁽²⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse, fornendole informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che intendano fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame e le vendite del prodotto oggetto del riesame.

6.3. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Ai fini di verifica del pregiudizio, i produttori che fabbricano il prodotto oggetto del riesame nell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente riesame intermedio e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari figurano nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 6.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta in esito alla quale sono state prese le

misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori dell'Unione e/o le associazioni di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della/e società.

6.4. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

6.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009 pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD) indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo ed essere inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet sul sito web della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22956505
E-mail: trade-fgf-rev-injury@ec.europa.eu

7. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Le informazioni fornite da una parte interessata che risultassero false o fuorvianti possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

8. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

10. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

<input type="checkbox"/>	Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione consultabile da tutte le parti interessate (barrare la casella corrispondente)

INCHIESTA DI RIESAME INTERMEDIO DELLE MISURE ANTIDUMPING RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI IN FIBRA DI VETRO A FILAMENTO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni richieste ai fini del campionamento di cui al punto 6.1 dell'avviso di apertura.

La versione a diffusione limitata e la versione consultabile da tutte le parti devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Referente	
E-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato del periodo che va dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013 per le vendite (vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri ⁽²⁾ e in totale, e vendite all'esportazione nei paesi non membri dell'Unione, separatamente per ciascun paese e in totale) di taluni prodotti in fibra di vetro a filamento quale definito nell'avviso di apertura e il relativo peso o volume. Indicare l'unità di peso o di volume e la valuta utilizzate.

	Unità (tonnellate)		Valore nella valuta di conto Indicare la valuta utilizzata
	Totale	Nome di ciascuno Stato membro ⁽³⁾	
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Nome di ciascuno Stato membro ⁽³⁾		
Vendite all'esportazione in paesi non membri dell'Unione (separatamente per ciascun paese e in totale) del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Nome di ciascun paese ⁽⁴⁾		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

⁽³⁾ Aggiungere righe supplementari se necessario.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 3.

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽⁵⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto di terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e qualifica del funzionario autorizzato:

Data:

⁽⁵⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto si intendono per «persona» le persone fisiche o giuridiche.

ALLEGATO II

<input type="checkbox"/>	Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione consultabile da tutte le parti interessate (barrare la casella corrispondente)

INCHIESTA DI RIESAME INTERMEDIO DELLE MISURE ANTIDUMPING RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI IN FIBRA DI VETRO A FILAMENTO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 6.2 dell'avviso di apertura.

La versione «a diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Referente	
E-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo che va dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013, di taluni prodotti in fibra di vetro a filamento quale definito nell'avviso di apertura, e il peso o il volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume utilizzata.

	Unità (tonnellate)	Valore in (EUR)
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto di terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se quest'ultima avesse collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e qualifica del funzionario autorizzato:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto si intendono per «persona» le persone fisiche o giuridiche.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT